



Le agevolazioni fiscali per le persone non autosufficienti

Le deduzioni sulle imposte dirette e indirette per i familiari a carico, in vigore dal primo gennaio scorso, sono variabili in relazione al reddito complessivo

di Leonardo Comucci

Esperto fiscale

Iniziamo, con questo primo articolo, un approfondimento tematico sulle agevolazioni fiscali per le persone non autosufficienti oggetto, fra l'altro, di importanti modifiche intervenute con l'ultima Finanziaria 2007.

In questo primo approfondimento, ci soffermeremo sulle imposte dirette e indirette, rinviando la trattazione delle agevolazioni per i disabili previste per il settore auto al prossimo numero de "La Voce dei Bancari". Per ciò che concerne i figli disabili, dal 1° gennaio 2007 abbiamo assistito per l'ennesima volta ad una modifica nel sistema di calcolo delle imposte; in particolare, le deduzioni per i familiari a carico sono state sostituite da detrazioni d'imposta, ritornando di fatto al sistema già in vigore negli anni passati. Anche queste detrazioni, come le precedenti deduzioni, sono di importo variabile in funzione del reddito complessivo posseduto nel

che, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l'abitazione principale e pertinenze, non deve essere superiore a 2.840,51 euro annui. Tale valore, come abbiamo avuto modo di sottolineare più volte, non è mai stato aggiornato, risultando nell'importo totalmente inadeguato e decisamente troppo basso. La detrazione per i figli è stata fissata in 800 euro e in 900 euro per i figli di età inferiore a tre anni, mentre viene aumentata di 220 euro per ogni figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992.

DETRAZIONI IRPEF PER SPESE SANITARIE E MEZZI D'AUSILIO

Le spese mediche generiche (es.: prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili risultano interamente deducibili dal reddito complessivo.

Sono considerate di "assistenza specifica" principalmente le spese relative all'assistenza infermieristica e riabilitativa e quelle sostenute dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale. Il legislatore individua anche altre tipologie di spese che rientrano nella specifica dizione di "assistenza specifica". (Si rinvia, a tal proposito, ad un'apposita Guida dell'Agenzia delle Entrate, dal titolo "Guida alle Agevolazioni Fiscali per i Disabili", rintracciabile anche sul sito Internet www.agenziaentrate.it).

Tali spese, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico.

È prevista, invece, una diversa normativa fiscale nel caso in cui sia necessario il ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero; in tale ipotesi, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di "assistenza specifica". A tal fine, è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Le spese sanitarie specialistiche (es.: analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche), invece, danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro, seguendo in questo caso la normativa generale delle spese mediche; la detrazione è fruibile anche dai familiari, quando il disabile

è fiscalmente a carico.

Oltre alle spese viste in precedenza, sono ammesse alla detrazione del 19%, per l'intero ammontare (senza togliere la franchigia di 129,11 euro), le spese sostenute per:

- trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto, invece, costituiscono spese sanitarie, e danno diritto a detrazione solo sulla parte eccedente i 129,11 euro);
 - acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
 - acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
 - costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (ma non si può fruire contemporaneamente di questa detrazione e di quella del 41%-36% di cui all'art. 1 della legge 449/97 riguardante le ristrutturazioni edilizie, per cui la detrazione del 19% per spese sanitarie spetta solo sulla somma eccedente la quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 41%-36% per ristrutturazioni);
 - trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella;
 - sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa.
- Sono, inoltre, ammesse integralmente alla detrazione del 19% (quindi senza applicazione di franchigia) le altre spese riguardanti i mezzi necessari:

- all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge n.104 del 1992, indipendentemente dal fatto che fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento.

Dal 2002 è prevista la detrazione del 19% anche per le spese sostenute dai sordomuti (riconosciuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381) per i servizi di interpretariato. Per poter fruire della detrazione, i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei



periodo d'imposta. La norma ha stabilito detrazioni di base (o teoriche), disponendo che tale importo diminuisca con l'aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro per le detrazioni dei figli ed a 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari.

È rimasto, invece, sostanzialmente invariato il limite di reddito personale complessivo per ritenere una persona fiscalmente a carico

servizi di interpretariato. Tali certificazioni devono essere conservate dal contribuente ed essere esibite agli uffici delle entrate in caso di apposita richiesta. La detrazione del 19% sull'intero importo per tutte le spese sopraeliminate spetta anche al familiare del disabile, se questo risulta fiscalmente a carico.

TRATTAMENTO DELLE SPESE PER PARTICOLARI PATOLOGIE

Il contribuente che, nell'interesse di un familiare non fiscalmente a carico (cioè con redditi superiori a 2.840,51 euro), sostenga spese sanitarie relative a patologie esenti dal ticket (e che, quindi, possono riguardare anche i disabili) come cardiopatie, allergie o trapianti, può considerare onere detraibile dall'Irpef la parte di spesa che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare affetto dalle predette patologie. In questo caso, l'ammontare massimo delle spese sanitarie, sulle quali il familiare può fruire della detrazione del 19% (dopo aver tolto la franchigia di 129,11 euro), è complessivamente pari a 6.197,48 euro.

Ai fini della deduzione e della detrazione, sono considerati disabili – oltre alle persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 – anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.

Anche i grandi invalidi di guerra, di cui all'articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978, e le persone ad essi equiparate, sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992. In tal caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione, effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità. Sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo, occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze), per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari.

DEDUZIONI E DETRAZIONI PER GLI ADDETTI ALL'ASSISTENZA

Le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, sono detraibili (prima erano deducibili con uno specifico calcolo da effettuare), dal 1° gennaio 2007, nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro, purché il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro. La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La deduzione non compete, ad esempio, per l'assistenza prestata a bambini, se la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.

La nuova detrazione d'imposta per gli addetti all'assistenza non pregiudica la possibilità di dedurre i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare che, si ricorda, sono deducibili nel limite di 1.549,37 euro.

L'ALiquota IVA AGEVOLATA PER AUSILI TECNICI ED INFORMATICI

Anche nel campo delle imposte indirette, vi è la possibilità di ottenere alcuni sconti legati all'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4% per l'acquisto di mezzi necessari alla deambulazione in genere ed al sollevamento dei disabili (es. servoscala), così come per i sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap. Rientrano nel beneficio le apparecchiature ed i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati. Deve, inoltre, trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio, e per conseguire una delle seguenti finalità:

- a) facilitare
 - la comunicazione interpersonale,
 - l'elaborazione scritta o grafica,
 - il controllo dell'ambiente,
 - l'accesso all'informazione e alla cultura;
- b) assistere la riabilitazione.

ALTRE AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI

In favore dei non vedenti, sono state recentemente introdotte le seguenti agevolazioni:

- la detrazione dall'Irpef del 19% delle spese sostenute per l'acquisto del cane guida. Tale detrazione compete una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale; spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro. In questo limite rientrano anche le spese per l'acquisto degli autoveicoli (che tratteremo nel prossimo numero) utilizzati per il trasporto del non vedente. La detrazione è fruibile o dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a carico;
- detrazione forfetaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida; quest'ultima spetta senza che sia necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa. Al familiare del non vedente non è, invece, consentita la detrazione forfetaria anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso;
- aliquota IVA agevolata del 4%

L'agevolazione è prevista per l'acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari, quotidiani, libri, periodici, realizzati sia in scrittura Braille, sia su supporti audiomagnetici per non vedenti ed ipovedenti.

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Fino al 31 dicembre 2007 (salvo ulteriori ed auspicati rinvii), è possibile fruire della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione edilizia. Rientrano tra queste, oltre alle spese sostenute per l'eliminazione delle barriere



re architettoniche riguardanti ad esempio ascensori e montacarichi, anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica ed ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. La detrazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile. La detrazione del 19% su tali spese, pertanto, spetta solo sull'eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36%. Si ricorda che la detrazione è applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi previsti unicamente sugli immobili, per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile. La sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, può essere considerata intervento che determina il diritto alla detrazione, se risulta conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche (fermo restando, tuttavia, il diritto alla detrazione secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria). Tra gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione, rientra anche la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione. Per le prestazioni di servizi relative all'appalto dei lavori in questione, è applicabile l'aliquota IVA agevolata del 4%, anziché quella ordinaria del 20%.

Chi avesse quesiti di carattere generale attinenti la materia fiscale, può inviarli al numero di fax 06 233 222 788.